

**ACCORDO QUADRO  
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

Tra l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze giuridiche, C.F. 80014550307 - P.IVA 01071600306 nella persona del Direttore pro-tempore Prof.ssa Marina Brollo, domiciliata per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Treppo, 18 -Udine (d'ora innanzi denominata « DISG»)

E

Soluzioni Opensource M3 S.n.C. con sede legale in Mestre via Cappucina,11/A, (VE) 30172- P.I. 03817270279 rappresentata da Marco Manfrin, rappresentante legale, nato a Venezia il 22.03.1971 e domiciliato per la sua carica c/o la sede operativa in via Triestina 54/6 30173 Mestre (VE), (d'ora innanzi denominata « M3 TEAM»)

**PREMESSO**

- Che l'Università degli studi di Udine- Dipartimento di Scienze giuridiche –ha tra le finalità la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati in ambito giuridico;
- che presso il DISG ha sede il Laboratorio di Fiscalità (di seguito denominato LabFi») e con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione del diritto attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi in campo tributario;
- che LabFI e M3 TEAM di seguito denominate "Parti" intendono intrattenere rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti specifici;
- Che M3 TEAM si occupa di realizzare progetti e sistemi informativi integrati ad alto contenuto tecnologico nel campo dell' Intelligenza artificiale e si propone di sviluppare la sua collaborazione con l'Università nel campo della ricerca e dell'attività didattica, sia a compendio della formazione accademico professionale sia per fornire una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità di placement, oltre a offrire applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea triennale, magistrale, nonché strutture per tirocinio (curriculare extracurriculare formativo e di orientamento);
- che è comune intendimento delle parti e scopo precipuo del presente accordo quadro promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle parti per la ricerca, che consenta l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;
- che le ragioni della collaborazione tra M3 TEAM e LabFI nascono dal presupposto che le nuove applicazioni in campo legale costituiscono le nuove frontiere per raggiungere livelli di efficienza altrimenti impensabili, laddove si tratti di compiere attività massive e almeno in parte ripetitive;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Finalità dell'accordo**

Finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento di Scienze giuridiche (LabFI) e le attività di M3

TEAM possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, utilizzando gli strumenti giuridici offerti dalla normativa in campo tributario confrontando le applicazioni con i casi pratici al fine di:

- Individuare un sistema informatizzato inesperto che, attraverso l'implementazione di dati possa catalogare ed utilizzare informazioni disponibili in materia tributaria;
- Individuare uno strumento ausiliario alla didattica frontale attraverso simulazioni, esercitazioni guidate e risoluzione di problemi per valutare il livello di apprendimento degli studenti.

### **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione**

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le parti, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;

#### **A) – Collaborazione scientifica.**

LabFI e M3 TEAM favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o anche mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

#### **B) – Supporto alla didattica.**

M3 TEAM dichiara la propria disponibilità ad offrire a LabFI secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative dei corsi di studio afferenti al DISG nelle forme seguenti:

- collaborazione di proprio personale qualificato per lo svolgimento di attività formative, da individuare dagli organi competenti dell'Università nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall'Università in materia
- possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori da individuare dai competenti organi del DISG alle strutture del Contraente ubicate in via Triestina 54/6 30173 Mestre (VE).

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

#### **C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.**

Il DISG e M3 TEAM potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte da M3 TEAM per conto di LabFI;
- attività di ricerca affidate dal M3 TEAM al DISG

### **Articolo 3 - Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il DISG e M3 TEAM si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro.

#### **Articolo 4 - Responsabili dell'accordo**

Il DISG indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof. Mario Nussi, responsabile LabFI presso il DISG, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n° del M3 TEAM indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dott. Marco Manfrin, responsabile scientifico delle attività della società.

#### **Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell'eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

#### **Articolo 6 - Copertura assicurativa**

Il DISG garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

M3 TEAM garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 7 - Obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008**

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs n. 81/2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori

adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione , sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

M3 TEAM e il Dipartimento di Scienze giuridiche garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

#### Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

M3 TEAM si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università - Dipartimento di Scienze giuridiche unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

#### Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Udine.

#### Articolo 11 - Registrazione e spese

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DISG sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università .

PER IL CONTRAENTE

Il Rappresentante legale M3 snc

Sig. Marco MANFRIN

data

07 LUG. 2018

PER IL DISG

Il Direttore

prof. ssa Brusio

